REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ne<u>l</u> la

ADUNANZA DEL 22	Aprile 1980		
	·		
N. 30 dell'O.d.G. N. 830 Reg. deliberazion			
OGGETTO: Legge region	ale "Modifiche	ed integrazioi alla legg	e approvata
attuazione del diritto a	1 10.4.80 aven	te ad oggetto : "Norme or	ganiche per
ttuazione dei dilitto	allo studio".		
L'anno millenovecentoQ	ttanta il g	iorno ventidue del mese di	aprile
		e del Consiglio Regionale in sedu	
pubblica si è riunito il			
paper si e riunito ii	00110110	DECLONALE.	
	CONSIGLIO	REGIONALE	
sotto la presidenza del sig	Prof. Luigi	Tarricone	14111, 1 ₁ ,
		e - Antonio Somma	
		e Capozza – Prof. Rocco G	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	and the state of t	4 (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
e con l'assistenza:			
		Generale dott. Eraldo P	
— del Coordinatore dell'Uffic	io Aula e Resocont	tazione dott. Renato G	uaccero
l Signori Consiglieri sono	presenti o assent	i come segue:	
	Presenti Assenti		Presenti Assenti
1) Andretta Aurelio	m	26) Gatta Renzo	25
2) Aprile Leonardo	ч	27) Giampaolo Filippo	<u> </u>
3) Blandolino Antonio	<u></u>	28) Laera Alessandro	<u> </u>
4) Borgia Carlo	<u> </u>	29) Latanza Cosimo	4
5) Bortone Giorgio	и	30) Leucci Giovanni	<u> </u>
6) Calvario Pasquale7) Capozza Emanuele		31) Liuzzi Francesco	<u> </u>
8) Cassano Michele		32) Malvarosa Errico 33) Margiotta Giovanni	<u> </u>
9) Castellaneta Giuseppe	ч	34) Monfredi Angelo	<u></u>
10) Ciocia Graziano	и	35) Morea Leonardo	М
11) Ciuffreda Pasquale	h	36) Papa Giuseppe	u
12) Clemente Tommaso	۷	37) Piccigallo Benito	ч
13) Colamonaco Maria	u	38) Princigalli Giacomo	u
14) Colasanto Giuseppe	h	39) Quarta Nicola	<u> </u>
15) Colonna Giuseppe	*	40) Raimondo Cosimo	ч
16) Consiglio Gabriele	<u> </u>	41) Rizzo Marcello	
17) Conte Giuseppe 18) D'Alena Fedele	$ \underline{m} $	42) Romano Domenico 43) Sasso Giuseppe	
19) D'Andrea Nicola		44) Somma Antonio	<u></u>
20) Dell'Aquila Antonio		45) Sorice Vincenzo	l M
21) Dilonardo Giovanni	М	46) Tarricone Luigi	<u> </u>
22) Fantasia Matteo	N.	47) Tarsia Incuria Achille	u u
23) Fiore Alessandro		48) Trisorio Liuzzi Gennaro	٧.
24) Fitto Salvatore	<u>M</u>	49) Ventura Antonio	4
25) Galatone Rocco	1 20 1	50) Zingrillo Giuseppe	الما

A relazione del sig. Vice Presidente di turno, Sig. Giuseppe Conte, (si è
allontanato dall'Aula il Presidente Tarricone) il quale informa l'As-
semblea che trentesimo argomento iscritto all'ordine del giorno è il
disegno di legge "Modifiche ed integrazioni alla legge approvata nella
seduta consiliare del 10.4.80 avente ad oggetto "Norme organiche per
l'attuazione del diritto allo studio".
Dà la parola al relatore, cons. Fantasia, Presidente della
V Commissione consiliare permanente.
- Omissis -
Segue la discussione generale.
- Omissis -
Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla
votazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.
- Omissis -
Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente
informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno
di legge nel suo complesso.
Seguono le dichiarazioni di voto.
- Omissis -
IL CONSIGLIO REGIONALE
- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;
- Preso atto della discussione generale e delle dichiarazio-
ni di voto;
- A maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo M.S.I.
e del cons. Calvario (si è allontanato dall'Aula al momento del voto
il Gruppo P.C.I.), espressi ed accertati per alzata di mano,
DELIBERA
di approvare, così come approva, la legge regionale "Modifiche
ed integrazioni alla legge approvata nella seduta consiliare del 10.4.80
avente ad oggetto : "Norme organiche per l'attuazione del diritto allo

studio", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente
parte integrante.
Il consigliere Fitto chiede che il provvedimento di che tra
tasi venga dichiarato urgente ai sensi del combinato disposto degli
artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.
Posta ai voti, la richiesta è approvata a voti unanimi.(E'
assente dall'Aula al momento del voto il Gruppo P.C.I.).
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)
I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)

•

anglande "Modrfiche ed intropazioni alla legge approvata nella secuta consiliare del 10.4.80 avente ad oggetto :Nogme organiche per l'attuazione del diritto allo studio".

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge :

Art. 1

ha lettera f) dell'art. 6 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 10.4.80 è così modificata: "Interventi a favore degli studenti capaci e merite voli privi di mezzi che frequentino le scuole secondarie se periori anche fuori dell'ambito regionale, qualora non sussistano condizioni di reciprocità interregionale".

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI e del cons. Calvario. E' assente dall'Aula al momento del voto il Gruppo PCI).

Art. 2

J'art. 8 cella legge regionale approvata nella sedu ta consiliare del 10.4.80 è sostituito dal seguente : "FUN-MIONI DEI COMUNI - I Comuni , tenendo conto delle priorità indicate nel precedente art. 6, realizzano i seguenti interventi :

- 1) istituzione, organizzazione e funzionamento del servizio di mensa;
- z) trasporto e facilitazione di viaggio;
- 3) contributi di gestione per le Scuole materne non statali, con priorità per le Scuole materne comunali mediante ero gazione di fondi per la copertura delle rette di frequenza di alunni provenienti da famiglie con fasce di reddito producterminate dai Comuni. Maggiori contributi vengono erogati a favore di Scuole materne non statali che assolvono al pubblico servizio in zone sprovviste di Scuole pubbliche in numero sufficiente rispetto all'utenza. Le scuole materne non statali, per fruire dei contributi, sono tenute ad inviare un rendiconto di utilizzazione dei fondi all'Ente erogatore secondo le modalità fissate dallo stesso.
 - Il rapporte tra le istituzioni educative di cui innanzi ed i Comuni, secondo i precedenti criteri, viene regolato ca apposita convenzione sulla base di indicazioni dell'Assessorato alla P.I. della Regione;

لايديون د سيد،

- 4) provvidenze di natura individuale per gli alunni frequen tanti le Scuple elementari e Medie di I° grado non stata li. Nel caso tali istituzioni educative assolvano al pub clico servizio, in zone particolarmente carenti di scuole pubbliche rispetto all'utenza, saranno assicurate anche provvidenze di natura collettiva;
- 5) contributi per l'acquisto di materiale didattico ad uso collettivo ed individuale, nonchè per la dotazione alle biblioteche di classe e di istituto di libri, giornali e riviste:
- 6) fornitura di libri di testo agli alunni bisognosi;
- 7) interventi idonei a favorire l'organizzazione di attività parascolastiche, ricreative, extrascolastiche, interscolastiche, ad integrazione di quelle promosse dallo Sta to per l'attuazione della Scuola a tempo pieno, anche con colonie, soggiorni di vacanze e campeggi e la fornitura del materiale relativo;
- 8) potenziamento di residenze e convitti per studenti, concessione di posti gratuiti e semi-gratuiti in convitti ivi compresi i Convitti nazionali, nonchè assegni di allog gio in pensionati;
- 9) iniziative per l'eliminazione dell'evasione dell'obbligo scolastico, delle cause di ripetenza e di interruzione scolastica;
- 10) interventi per il decondizionamento socio-psico-pedagogico e culturale degli handicappati e dei disabili, favorendone la integrazione mediante l'inserimento nelle strutture sco-lastiche ordinarie, salvo casi di eccezionali gravità per i quali si renda necessaria un'adeguata assistenza da realizzare possibilmente nell'ambito delle stesse strutture. Per il raggiungimento di tali finalità possono essere stipulate convenzioni con enti ed istituzioni che operanomel settore, privilegiando il finanziamento di ben definiti progetti socio-educativi, concordati con gli organi collegiali della scuola.
 - Gli interventi in questo settore sono complementari di quel li previsti e realizzati dallo Stato con la legge 4 agosto 1977, n. 517 e devono tenere conto della specificità e delle competenze statali in materia;
- 11) il reinserimento scolastico, sociale e culturale degli emigrati attraverso strumenti educativi ed integrativi della scuola e della società, anche di intesa con gli interventi nel settore programmati dalla C.E.E. e nel rispetto di quan to previsto in materia dalla L.R. n. 65 del 23,10,1979;
- 12) istituzione e potenziamento dei servizi di medicina scolastica nelle scuole statali e non statali, di intesa con le unità sanitarie locali;
- 13) azione di profilassi e di iniziative rivolte al decondizionamento sul piano fisico, psichico ed ambientale per elimi-

nare le cause di devianza e di disadattamento socia le, prevenire e combattere il diffondersi dell'uso della droga e rimuovere le cause della delinquenza minorile connesse alla mancata fruizione del diritto allo studio.

I servizi di cui al presente articolo sono destinati anche ai lavoratori studenti e agli adulti che frequentano corsi finalizzati all'adempimento dell'obbligo scolastico. Saranno, altresì, stanziati appositi contributi dallo Stato o promossi di intesa con le organizzazioni sindacali. Per la gestione dei servizi di cui al presente articolo, i Comuni possono avvalersi dell'opera dei Consigli di circolo e di istituto, anche mediante l'assegna ione dei fondi ne cessari agli stessi.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI e del cons. Calvario. E' assente dall'Aula al momento del voto il Gruppo PCI).

Art. 3

L'ultimo comma dell'art. 9 della L.R. approvata nella seduta considiare del 10.4.1980 è così modificato: - "Il person le di cui al 2° comma dell'art. 11 della L.R. 11.10.78, n. 53 viene immesso nei ruoli regionali previa idoneità conseguita mediante concorsi per l'inserimento nelle fasce funcionali corrispondenti alla qualifica di assumbione, purchè in possesso dei requisiti generali per l'accesso al livello di concorso".

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI e del cons. Calvario. E' assente dall'Aula al momento del voto il Gruppo PCI).

Art. 4

Dopo l'art. 23 viene aggiunto il seguente : - "articolo 23/bis - Tutti gli interventi previsti nella procento legge si svolgono nel rispetto delle competenze dello Stato in materia di ordinamenti degli studi e delle attribuzioni proprie degli organi scolastici preposti alla gestione della scuola.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI e del cons. Calvario. E' assente dall'Aula al momento del voto il Gruppo PCI).

Art. 5

L'art. 26 della legge regionale approvata nella secuta del 10.4.80 è sostituite dal seguente : - "EDUCAZIONE PERMANENTE - Fino all'emanazione della legge di finanziamen to delle structure e delle piante organiche dei servizi di cui all'art. 16, le Regione realizza le medesime attività di educazione permanente apprestate per l'anno scolastico 1978/79, utilizzando in via prioritaria il personale che ab bia avuto l'incarico nello stesso anno scolastico 1978/79.

Al personale nominato per tali attività viene ricono sciuto il trattamento economico iniziale del V livello previsto dalle leggi regionali nn. 16 e 17 del 13.3.80.

I relativi oneri fanno carico nella misura di lire 2.400.000.000= al cap. 00302 del bilancio regionale per lo esercizio finanziario 1980 ed al corrispondente capitolo di bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Le attività e le iniziative di educazione permanente saranno realizzate utilizzando le sedi ed i beni dei Centri Sociali di Educazione Permanente e dei Centri di Lettura, trasferiti ai Comuni ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 17.4.79, n. 22, nonchè le strutture scolastiche del territorio, di intesa con gli Enti locali e con gli Organi collegiali della Scuola, secondo le modalità di cui all'art.38 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Oli oneri relativi all'espletamento dei servizi anzicetti ranno carico al cap. 10602 del bilancio della Regione per l'esercizio 1980 ed al corrispondente capitolo di bilancio per l'esercizio 1981.

Il personale in servizio nell'anno scolastico 1979/50 e che abbia avuto lo stesso incarico nell'anno scolastico 1978/79 ha diritto ad essere inquadrato nei ruoli regionali previo concorso riservato secondo quanto sarà stabilito con successiva legge regionale da approvare entro il 31.12.1980

Allo scopo di non creare soluzioni di continuità nella erogazione dei servizi il personale in questione continue rà ad essere utilizzato dalla Regione nelle sue attuali strut ture (C.S.E.P., Centri di Lettura, Corsi di Perfezionamento culturale, Corsi di Orientamento musicale, ecc.) fino alla data di entrata in vigore della legge di incuadramento di cui al comma precedente e comunque non oltre il 31.12.1980.

In via eccezionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a coprire in unica soluzione i posti vacanti rispetto al contingente di 733 unità di cui all'anno scolastico 1978/79 mediante contratto a termine fino al 31.12.1980 .

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI e del cons. Calvario. E' assente dall'Aula al momento del voto il Gruppo PCI).

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI F.to (Capozza-Galatone)